



COMUNE DI SALGAREDA
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 - APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore 15:00 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

	Presenti/Assenti	
FAVARETTO ANDREA	Presente	
POLINEDRIO CARMELA	Presente	
COIRO MICHELE	Presente	
BERTOCCO GUERRINO	Presente	
SEGATTO ROSSELLA	Presente	
SARTORI MARTINA	Assente	
RORATO LUCA	Presente	
BORSOI MARIA DOLOS	Presente	
TRAVERSO DANIELE	Presente	
DE PICCOLI WALTER	Assente	
BONATO FILIPPO	Assente	
NARDER MATTEO	Assente	
FORLIN SILVIA	Assente	
	Presenti 8	Assenti 5

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Pierantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 27 GENNAIO 2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 - APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

Alle ore 15.00 il Sindaco, dopo aver salutato i presenti, cede la parola al Segretario Comunale per l'appello.

Il Segretario, svolta l'incombenza e dato atto del quorum costitutivo dell'organo, invita il Sindaco a proseguire con i lavori.

Il Sindaco, data lettura del punto 1 all'ordine del giorno, procede all'illustrazione dei contenuti.

Il Sindaco comunica i dati relativi agli importi delle cartelle relative all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Polizia locale che, con l'approvazione della proposta in discussione, non saranno soggetti a stralcio; per quanto concerne le sanzioni da violazione del Codice della Strada, quantificate in 31.304,60 Euro, l'importo di cui si evita lo stralcio è riferibile ai soli interessi e ammonta a 6.738,10 Euro e, quindi, l'importo complessivo in cartelle per la riscossione riferito all'Ufficio della Polizia locale ammonta ad Euro 38.042,70 mentre, continua il Sindaco, per quanto concerne le cartelle relative all'I.C.I., si tratta di un totale di 3.698,63 Euro composto da 2.513,46 Euro per sanzioni e 1.185,17 Euro per interessi che sono collegati all'importo di 8.368,98 Euro costituito dalla sola imposta, per un totale da riscuotere di 12.067,61 Euro di competenza dell'Ufficio Tributi.

Il Sindaco ribadisce che la proposta in esame, che stanno approvando quasi tutti i Comuni, ha come scopo di inibire lo stralcio degli importi suddetti e che si determinino dei mancati introiti.

Il Sindaco osserva che, con buona probabilità, gli importi in questione sono già oggetto di dilazione e crede che la questione verrà definitivamente risolta a livello statale o, almeno, questo è quanto auspica, per evitare meccanismi oltremodo complessi, specie per i comuni che devono impiegare il personale, già esiguo, per pratiche molto dispendiose in termini di tempo ed impegno, atteso il numero di contribuenti che hanno ricevuto le cartelle.

Il Sindaco invita all'approvazione della proposta precisando, ancora una volta, l'oggetto della votazione.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Attesa l'assenza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

che l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n 11 del 17/07/2017 con cui è stata affidata la riscossione coattiva dei tributi e delle sanzioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare,

attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Rilevato, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi:

Ufficio Polizia locale (sanzioni amministrative e violazioni codice della strada)

€ 38.042,70 di cui:

€ 31.304,60 sanzioni

€ 6.738,10 interessi, potenzialmente stralciabili per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197);

Ufficio Tributi (I.C.I.)

€ 12.067,61 di cui:

€ 8.368,98 imposta;

€ 2.513,46 sanzioni ed € 1.185,17 interessi, per un totale di € 3.698,63 potenzialmente stralciabili per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197);

Considerato che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso.

Ritenuto, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui all'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Visto l'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dai competenti responsabili ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e appurata la propria competenza all'atto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000

DELIBERA

1. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
3. **DI COMUNICARE** nel sito internet istituzionale dell'ente l'approvazione del presente atto.
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8), contrari (0)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Giuliani Pierantonio

PARERI E VISTI

- in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 20-01-2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO Giuliani Pierantonio
- in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 20-01-2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis
- in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 20-01-2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

31 GEN 2023

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

Il,

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

31 GEN 2023

Il,



IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Pillon Paola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pillon Paola', written over the typed name.